



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA

(Località P.ta Chiara, snc. - Tel. 0789-730632 - Fax 0789-731020. E-mail: cplamaddalena@mit.gov.it - Sito Web: www.lamaddalena/guardiacostiera.it)

ORDINANZA N. 202 /2017

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,

- VISTO** Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, ed in particolare la parte quinta, titolo III, ed il relativo allegato X, in cui è prevista la disciplina inerente al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo;
- VISTA** La Direttiva Comunitaria 1999/32/CE del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi, e successive modifiche ad integrazioni, le cui disposizioni di attuazione sono contenute nella parte quinta, titolo III, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e nel relativo allegato X;
- VISTO** Il Decreto Interministeriale 22 marzo 2017 recante “Modifiche dell’Allegato X, parte I, sezione 3, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in ottemperanza alla decisione di esecuzione 2015/253/UE della direttiva n. 1999/32/CE, sulle modalità di conduzione dei controlli sul tenore di zolfo nei combustibili marittimi ed il contenuto delle relazioni annuali alla CE”;
- VISTA** La Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare l’art. 14, punto 1 che riserva all’Autorità Marittima le funzioni di polizia e sicurezza previste dal Codice della Navigazione e dalle leggi speciali, e l’art. 6 punto 4 lettera a) che conferisce all’Autorità di Sistema Portuale tra l’altro, i compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni portuali e dei servizi portuali;
- VISTA** La Circolare n. 01/2017 prot. RAM/1141/2/2017 in data 2 maggio 2017 del Rep. Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto e avente per argomento “D.M. 22 marzo 2017- Modifiche all’allegato X, parte I, Sezione terza alla parte V del codice dell’ambiente- modalità di conduzione dei controlli sul tenore di zolfo nei combustibili marittimi e contenuto delle relazioni annuali alla CE”;
- VISTA** L’intesa con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar di Sardegna, con la quale si è convenuto sull’opportunità che l’Autorità Marittima proceda all’emanazione del provvedimento ordinativo, ai sensi delle nuove disposizioni di cui al predetto Decreto, per la parte di propria competenza disponendo, altresì, l’obbligo da parte dei fornitori dei combustibili per uso marittimo di trasmettere anche all’Autorità di Sistema Portuale i dati afferenti le notifiche e

le lettere di protesta riguardo al tenore di zolfo dei combustibili consegnati nell'ambito della banchina commerciale di Santa Teresa Gallura;

VISTA

La nota in data 21.12.2017 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar di Sardegna, con la quale viene concordata l'opportunità di procedere all'emanazione di un unico provvedimento che ricomprenda anche l'ambito di Santa Teresa Gallura;

RITENUTO NECESSARIO

Dovere adottare, nell'ambito di giurisdizione, l'ordinanza disciplinante gli obblighi di comunicazione per i fornitori di combustibili per uso marittimo e per i comandanti o gli armatori delle navi battenti bandiera italiana prescritta dal paragrafo 2-bis comma 7 della sezione 3 parte I dell'allegato X alla parte V del D.lgs. n°152/2006;

VISTI

gli articoli 16,17,30,81,179 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n°327, nonché l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 15/02/1952, n°328;

ORDINA

ARTICOLO 1

(Obblighi di comunicazione)

- a) E' fatto obbligo per i fornitori di combustibili per uso marittimo che operano nell'ambito territoriale di competenza della Capitaneria di Porto di La Maddalena, di comunicare alla predetta autorità al seguente indirizzo cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it e info@pec.apnordsardegna.it entro il mese di febbraio di ciascun anno, le notifiche e le lettere di protesta ricevute nell'anno precedente relative al tenore di zolfo dei combustibili consegnati.
- b) E' fatto obbligo al comandante o all'armatore delle navi battenti bandiera italiana, che utilizzano metodi alternativi di riduzione delle emissioni, e che effettuano il primo scalo in territorio italiano durante l'anno civile nei porti di competenza di questa autorità marittima, di trasmettere entro le 24 ore successive a tale accosto e in ogni caso prima della partenza, qualora la sosta sia di durata inferiore a 24 ore, una relazione contenente una descrizione del metodo utilizzato. In caso di utilizzo di metodi di riduzione delle emissioni di cui all'articolo 295, comma 20 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte V, titolo III, allegato X, alla predetta relazione dovrà essere altresì inclusa la descrizione del rispetto dei requisiti di cui alle lettere a) e b) di tale comma.

ARTICOLO 2

(Sanzioni)

I contravventori agli obblighi stabiliti nella presente ordinanza, qualora il fatto non costituisca diverso e/o più grave illecito penale od amministrativo, saranno puniti ai sensi dell'art. 1174 del codice della navigazione.

ARTICOLO 3

(Pubblicazione)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante affissione all'albo di questa Capitaneria *di porto* e *tramite la pubblicazione alla pagina "Ordinanze" del proprio sito istituzionale*.

La Maddalena, 28.12.2017

Firmato in originale
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Alessio LOFFREDO